PER

GLI EREDI DEL BARONE COMPAGNA.

NELLA TERZA CAMERA DELLA G. C. CIV. DI NAPOLI.

INDICE

CAPO II.

§. I. Idea della causa - Fatti che ne prestano l' argomento.

Correva il giorno 11 di febbraio dell'anno 1784, quando D. Pasquale e D. Fulvio Caracciolo padre e figlio, principe di Marano il primo e duca di Montesardo il secondo stipulavano pubblico istrumento co' coniugi D. Saverio Sala e D. Felicia Vecchione, mediante il quale toglievano nel solido a prestito per un triennio, e con l'interesse annuo del 4 e 1/2 per cento ducati 1792. 35.

Le cautele del contratto si contennero nella generale ipoteca sopra tutti i beni presenti e futuri dei debitori, e specialmente sopra i burgensatici posti in Marano, come pure sopra la legittima, che asserì il prin-

cipe D. Pasquale spettargli in ducati 40,000. In ordine allo stato di Palma si disse: *come altresì le rendite ed entrate con altri corpi burgensatici della suddetta terra di Palma pervenuta ad esso signor principe dal quondam D. Ascanio di Bologna fu duca di Palma suo zio.* Il duca D. Fulvio soggettò al pegno quanto gli si spettava sullo stesso feudo di Marano, e quanto era pervenuto a sua moglie D. Ippolita Caracciolo figliuola ed erede del duca di Resciglíano.

Sul capo del principe di Marano gravitavano enormi obbligazioni, principalmente dal lato della eredità del duca di Palma. Per porre un ritegno ai disordini finanzieri della casa venne concesso un ministro economico nella persona del marchese D. Ippolito Porcinari.

Era questo magistrato commissario del patrimonio del principe. Egli riflettendo che le annue usure, che si scontavano a i creditori afficienti lo stato di Palma roborati tutti da Regio assenso sormontavano di molto le rendite che se ne percepivano, stimò prudente consiglio di vendere quei beni, e dismetterne le gravezze. Il pensiero del soprantendente fu approvato del Re (N. S.), il quale assentì alle vendita con Real dispaccio de' 9 di agosto del 1788.

La vendita ebbe effetto col duca di Corigliano nel giorno 31 di quel mese e dell'anno medesimo. Vedremo in luogo opportuno quali furono le basi del contratto; quanto il prezzo; come invertito, e chi sul medesimo vi avesse diritto. Per ora seguiamo il filo della narrazione dei fatti del presente giudizio.

Ne' giorni 11 e 15 di febbraio del 1822 la duchessa D. Clotilde Murat pose mano alla espropriazione forzata a danno della casa di Corigliano de' beni, che una volta componevano l' ex-feudo di Palma.

Non prima del giorno 1. di decembre del seguente anno 1823 D. Felicia Vecchione pubblicò il suo credito con l' analoga iscrizione, che rinnovò poi nell' anno 1833.

Intanto le procedure s' inoltrarono a segno da venir proclamata nel giorno 13 di luglio del 1828 la sentenza di aggiudicazione definitiva di quei beni a favore dei creditori concorsi nella espropriazione.

Nel giorno 11 giugno del 1828 il giudice collocatore compilò la nota dei gradi. Taluni creditori, tra' quali non figurò mai la Vecchione vi apportarono delle opposizioni, le quali vennero pur discusse. Il tribunale attribuì gran parte dei beni alla duchessa di Palma Loffredo creditrice privilegiata, sì come quindi a poco verrà dimostrato.

Stavano su questo piede le cose, allorchè si trasse avanti il barone D. Giuseppe Compagna e mise in trattato la cessione convenzionale dei fondi aggiudicati.

Egli aveva di già riportato più cessioni di diritti della maggior parte dei creditori comparsi nella graduazione, cosicchè facile, anzi utile per tutti riusciva l' eseguimento delle bonarie trattative. Il contratto di generale convenzione e cessione ebbe luogo nel giorno 26 di novembre del 1828, tra il barone Compagna e la casa di Corigliano.

Con questo istrumento si trasferirono in Compagna tutte le ragioni, che a Corigliano spettavano relativamente allo stato di Palma ed alle cose cedute, niente ecluso o eccettuato;

Restano, si disse, *ugualmente trasferiti al signor Compagna i censi e rendite, che gli eredi Saluzzo posseggono nei tenimenti di Palma e Corigliano, niuna cosa esclusa, e colla facoltà al medesimo di devolvere le proprietà illegalmente occupate, di reintegrare le occupazioni fatte e di ripetere da' morosi gli arretrati non esatti finoggi, se ve ne fossero.*

Si conviene in secondo luogo, che ogni rischio, e pericolo futuro resta a carico di esso si-

gnor compratore Compagna, siccome ogni beneficio per qualunque causa, ed ogni accessione che può nascere dall' azioni e diritti annessi alle cose cedute dovranno andare a beneficio di esso signor Compagna. In conseguenza la facoltà di reintegrare, e di rivendicare, il dritto di sperimentar devoluzioni o rescissioni di contratto, ED OGNI ALTRO DIRITTO NASCENTE DA LITI ATTIVE E PASSIVE ATTUALMENTE PENDENTI RESTANO TRASFERITI AD ESSO SIGNOR COMPAGNA. *

La signora Vecchione nel giorno 19 di giugno dell' anno 1829 riportò condanna in contumacia contro di D. Saverio Biondi nella qualità di curatore della eredità giacente del fu principe di Marano ** per la somma di ducati 4911. 20, cioè ducati 1792. 35 di sorte capitale, e ducati 3128. 85 per interessi maturati dal giorno 16 di giugno del 1790 sino ai 13 di febbraio del 1829: sentenza che il curatore accettò, pagando le spese alle quali era stato condannato, mediante partita di banco.

Nel giorno 3 di settembre dell' anno 1832 la Vecchione convenne il barone Compagna davanti al

* *Art. 1 della parte pattizia dell'istrumento de'* 26 *di novembre del* 1828.

** *Fog.* 8 *delle produzioni di Compagna.*

tribunale civile di Terra di Lavoro, perchè come acquirente dello stato di Palma evesse, o pagato il debito, o rilasciato i fondi perseguiti con la ipotecaria.

Dopo di essersi riassunta l'istanza dagli eredi del barone fu dedotto contro dell'azione: in primo luogo la incompetenza del tribunale: in secondo la nullità del giudizio: in terzo la prescrizione del credito.

Quel collegio con sua sentenza de' 18 di marzo del 1835 dichiarò la sua competenza, e quanto al merito poi dell'azione, disse di non trovar luogo a deliberare, atteso che il giudizio istituito era difforme dalla legge.

Si dolsero della sentenza con gravame principale gli eredi Compagna; per incidente la Vecchione. I primi riprodussero con maggior vigore la prescrizione dell'azione, e la incompetenza del tribunale. La seconda rinnovò le insistenze, perchè si decidesse la causa, adducendo di essere supervacaneo qualunque tentativo contro della eredità del principe di Marano notoriamente insolvibile.

La Vecchione disanimata dal valor legale delle eccezioni degli appellanti, lasciò decidere la causa in contumacia nel giorno 17 di luglio del 1836, e la

G. C. civile a relazione dell'emerito barone Bonanni, oggi presidente della camera accolse le appello, facendo diritto all' invocata prescrizione.

Il ragionamento della decisione merita che quì si riporti, come quello, che nullá lascia a desiderare, sia nella disamina del fatto, sia nella ponderazione del diritto.

Considerando, che il fondo in disputazione si è acquistato a titolo oneroso dalla parte di Compagna, per cui avendo posseduto pacificamente, e non a titolo precario, oltre un trentennio fatto rapporto all' epoca della interpellazione giudiziaria, la prescrizione è compiuta; nè osta la nota prammatica DE PRAESCRIPTIONIBUS, *ma deve militare l' art.* 2281 *abolito codice civile, ravvicinato all'altro* 2087 *LL. CC., ed alla L.* 8 §. 1 *Cod. de praescriptione* 30, *vel* 40 *annorum. Novella* 131 *cap.* 6.

Che ciò posto si rende inutile disaminare le altre quistioni, anche perchè la parte resistente non si è presentata.

§. II. Avvenimenti posteriori -- Intervento del curatore della eredità del principe di Marano -- Opposizioni della Vecchione -- Oggetti di discussione della G. C. civile.

Parve all' attrice di correre funesto scontro, se le cose venissero ristorate nello stesso modo, che stavan pria della decisione contumaciale. Applicò l' animo a procacciarsi una voce che reggesse le sue languide pretensioni, e credette di averla rinvenuta nel curatore della eredità del principe di Marano D. Saverio Biondi; quel desso che dopo di averla così ben favorita quando, senza nulla opporre fu sollecito di accettare la gravosa sentenza di condanna pronunziata contro di lui in contumacia.

Costui divisando che ogni cosa gli fosse lecito, purchè mirasse a gratificar la Vecchione; e stimando, che dai signori Compagna s' ignorassero le fasi dei giudizi della casa di Corigliano e l' ultimo stato dei medesimi; e permettendosi infine ogni maniera di arbitrio si è reso interventore in causa nel tempo medesimo, che la Vecchione si è pur fatta opponente alla decisione.

L' intervento e le opposizioni sono il parto gemello dello stesso ingegno. Biondi però per distinguersi à soggiunto una cosa di più; vale a dire il rimando di questa causa alla prima camera della G. C. civile, nella quale pendono sin da gran tem-

po i litigi massimi tra la eredità giacente di Marano, suoi creditori , ed il duca di Corigliano.

Le lunghe dicerie nelle quali si stemprano cotesti gravami si riducono a tesi semplici , le quali formeranno l' argomento di altre tante dimostrazioni, che assolveremo con la maggiore brevità possibile ; ond' è che di presente ci proponiamo di dividere il nostro lavoro in due parti.

Nella prima si dimostrerà :

I. Che lo intervento del curatore sia inammessibile.

II. Che milita la prescrizione opposta all' attrice sul cominciar della lite. A qual proposito ci sarà data opportuna occasione di favellare dello acquisto fatto da Corigliano dello stato di Palma e di tutti gli accidenti che lo accompagnarono, pe' quali sarà chiarito l' insufficienza della ipoteca della Vecchione sopra quei beni.

III. In modo subordinato poi discuteremo di non ritrovarsi il giudizio istituito nei sensi della legge.

Nella seconda parte sarà pruovato, di non essere gli eredi Compagna come cessionari del duca di Corigliano di nulla debitori verso la eredità del principe di Marano, a motivo dello acquisto dell'ex-feudo di Palma ; anzi della stessa essere creditori d' ingenti somme.

CAPO I.

Futilita' delle domande avanzate dall' attrice e dall' interventore in causa.

§. III. Il curatore non à diritto ad intervenire nel presente giudizio -- Inammessibilità del suo intervento.

L' attuale procedimento riveste le forme di giudizio ipotecario spinto contro il terzo possessore. L'attrice così sostiene le sue posizioni, e per ben riuscirvi à notificato, tra l' altro, la sentenza di condanna ottenuta contro del curatore della eredità del principe di Marano, e passata in giudicato mediante la sua espressa accettazione. Spedito il giudizio della liquidazione del credito contro del debitore à messo mano la Vecchione ad un secondo esperimento, qual è il presente tutto limitato tra lei ed il terzo possessore dei fondi, che essa persegue. Quale può essere l' interesse del debitor condannato nello esercizio della ipotecaria contro del terzo acquirente? Noi non ne sappiamo veder nissuno, comeche la legge li à separati con confini prefiniti l'uno dall'altro, e talmente da non confondersi tra di loro. Mancato lo interesse che è la misura dell'azione, si fiacca per propria debolezza lo intervento, e cade nella inammessibilità per la

ragion di legge, che se nissun diritto poteva il curatore veder compromesso, e perciò non dovendo essere citato, non se gli faceva abilità ad opporsi in terzo alla sentenza che si sarebbe resa, e quindi ora non può rendersi interventore in causa per l'affinità similitudinaria, che ànno tra loro cotesti rimedì. * E posto per avventura, che potesse schiudersi l'ingresso all'intervento, direbbe sempre male il curatore, richiedendo che la presente causa si rinviasse alla prima camera della G. C. civile; tra perchè lo intervento essendo una domanda volontaria proposta nel corso di un giudizio a forma un incidente indissolubile con la disputa principale; come pure pigliando lo interventore l'osservanza delle procedure nello stato, nel quale esse si ritrovano, ne consegue che egli deve appropriarsi, e non può variare le sorti della contestazione giudiziaria nella quale spontaneamente interviene.

Messa ora da parte la inammessibilità chiarita a creder nostro con evidenza, passiamo alla discussione degli argomenti di merito, che abbiamo annunziato di sopra.

* *Art.* 530 *LL. di proc. civile.*

§. IV. La prescrizione per essere una eccezione perentoria va discussa pria di ogni altra indagine -- Bene quindi di lei si occupò in preferenza la G. C. civile nella sua decisione contumaciale.

Noi siamo sicuri, che risovvenendosi la G. C. della quistione, che decise in contumacia, e riducendosi alla mente il concetto che ne fece allora, non ritroverà ragione per ritrattarsi. Essa decise una quistione di diritto, e bellamente la corredò di chiaro ragionamento. In questa disamina nulla, o poco conferisce l'esser presente la parte contraddditrice. Perciocchè il modo d'intender la legge, e di applicarla dipende dal proprio discernimento dei giudici, e non già da pruove estrinseche, le quali possono talvolta diversificare la disputa, allorchè si versi in elementi di fatto. Piace però di riassumere la quistione, e discuterla posatamente di nuovo.

Nel linguaggio legale si avvicendano per identità di effetti la prescrizione e la eccezione perentoria; dacchè quando quella si verifica porge al convenuto un mezzo efficace per respingere la domanda dell'attore. Così insegnava il dotto Barnaba Brissonio, * e con

* *De Verborum significatione Verbo -- Praescriptio. Adde Jac. Cujacium. Observat. Lib. 2. Cap. XI.*

lui gli altri lessicografi del diritto, * sul fondamento, che tanto valga la prescrizione, quanto un solenne ed irretrattabile giudicato. *Praescriptio exceptionem significat, qua reus agentem, accusantemve repellit ac summovet.* PEREMPTORIA PRAESCRIPTIO EUNDEM EFFECTUM QUEM SENTENTIA DEFINITIVA HABET.

La teorica dei dotti si posa sopra più luoghi nobilissimi di legge, nei quali si definisce la forza e la possanza di questa primaria eccezione.

COSTANTINO imperatore l'aveva detto il primo; ** ed il suo rescritto fu trapiantato letteralmente da GIUSTINIANO nel suo codice, *** in questi sensi: *quoties rescripto nostro moratoria praescriptio permittitur, aditus supplicanti pandatur.* QUOD AUTEM TOTIUS NEGOTII COGNITIONEM TOLLIT, ET VIRES PRINCIPALIS NEGOTII EXHAURIT SINE GRAVI PARTIS ALTERIUS DISPENDIO CONVELLI NON POTEST. NEC PRAESCRIPTIONIS IGITUR PEREMPTORIAE RELAXATIO PETATUR.

Ed innanzi a cotesto Augusto elegantemente lo avevano statuito VALENTE, GRAZIANO, e VALENTINIANO

* JOHAN. CALVIN. *Lexicon iuridicum. Verbo praescriptio.*

** *L.* 3 *Cod. Theodosian. de diversis rescriptis.*

*** *L.* 2 *Cod. de precibus Imperatori afferendis.*

Imperatori : * *Cum de praescriptionibus*, essi rescrissero, *peremptoriis agitatur examen*, *si eas praescriptiones judex*, *ut leves*, *putaverit improbandas*, *et ab eius interlocutione fuerit appellatum*, *provaçatio huiusmodi recipiatur*. *Cum peremptoria praescriptio et definitiva sententia*, *eadem vi*, *vel consumtae causae*, *vel non admittendae*, *videantur operari*.

E Giacomo Gotofredo nei suoi copiosi ed accurati comenti sul testo di tali leggi aggiugne spiegando la potestà della eccezione perentoria: *peremptoria dicitur qua totius negotii cognitio*, *et vires principalis negotii convelluntur*: *quae rem de qua agitur perimit*: *quae semper agentibus obstat*.

Se dunque l' intrinseco vigore della prescrizione proposta come eccezione perentoria è di recidere i nervi dell' azione, e smorzare le prime faville della lite nel suo nascere; diventa obbligo impreteribile del magistrato non lasciar divampare lo incendio, aprendogli il varco, e soffrendo che da pertutto serpeggi e si dilati.

È consiglio di ben ponderata prudenza discutere

* *L.* 37. *Cod. Theodos.* Lib. XI. *Tit.* 30 *de appellationibus*.

e decidere tale eccezione preliminarmente a tutte le altre, per così spegnere le origini, e sperdere le occasioni di frequenti rancori, e di momentosi ed interminabili dispendì.

§. V. Continuazione dello stesso argomento -- Transizione al fatto che ne occupa.

Dopo aver disaminata l'indole della prescrizione, che esige del pari che ogni altra eccezione perentoria di venir risoluta nello ingresso della lite, passiamo a verificare nel fatto, se gli eredi Compagna sien difesi da questo presidio.

Vecchione contrattò col trapassato principe di Mararo nel 1784. Ebbe aperta l'azione nel 1787, cioè allo spirare del termine della dilazione conceduta per la restituzione della sorte capitale. Non si è rivolta ad interpellare il terzo possessore, che nel 1832, vale a dire dopo quarantasette anni, che segna lo spazio di tempo superante la più lunga prescrizione.

Trenta ne bastano per regola generale fissata da Onorio e Teodosio imperatori * per estinguere qua-

* *L. 3 Cod. de prescriptione 30, vel 40 annorum.*

Sicut in rem speciales, ita de universitate, ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime proten-

lunque azione. Per gli eredi Compagna ne sono trascorsi diciassette oltre il bisognevole, ond' è che non vi possa essere occasione per dubitarne ulteriormente.

Senza tener discorso sopra le leggi registrate nel suddetto titolo del codice, nè delle antiche costituzioni * del Regno, rivolgiamo l' attenzione sulla prammatica terza *de praescriptionibus.* Quivi è scolpito, che a differenza del debitore sempre obbligato per la coscienza del debito, il passaggio di un trentennio salvi il terzo possessore da qualunque molestia. *Caeterum*, sono le parole del testo, *in tertio possessore bonam fidem praesumendam esse, ideoque lapsu triginta annorum a die natae actionis, ac deductis temporibus de iure deducendis, legitima praescriptione eum recte uti posse. Ad hanc tamen excludendam licere actori apertis argumentis probare illum possessorem, sive ab initio, sive intra praescriptionis spatium vere in mala fide fuisse, praesumptionibus praesumtae malae fidei prorsus reiectis.*

Gli estremi desiderati dalla prammatica concorrono cumulativamente in nostro favore. Il duca di

dantur : Sed si qua res, vel ius aliquod postuletur, vel persona qualicumque actione, vel persecutione pulsetur : nihilominus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda.

* *Costit. Duram et diram consuetudinem.*

Corigliano comperò nel 31 di agosto del 1788, vale a dire fu acquirente a titolo oneroso. Questo titolo era sicuramente abile a trasferire in lui il dominio, ed a trasfondere in altri la causa giusta del possesso, comeche fu contratto di compera — vendita. Al giusto titolo si accoppiò la buona fede per aver comperato il duca di Corigliano lo stato di Palma a prezzo altissimo, previo decreto di espedienza ed assenso Regio; con l'intervento del marchese Porcinari nella doppia qualità, non solo di ministro economico, che come delegato di S. M. per autorizzare quel contratto, e con la presenza di D. Michele Suarez - Coronel rappresentante i futuri chiamati ai maggiorati e fedecommessi della casa di Palma e di Marano. Non sa immaginarsi una vendita, che potesse ispirare fiducia maggiore di quella, che sotto tutti i rapporti infuse questa che passò tra la casa di Marano ed il duca di Corigliano.

Ciò non pertanto molto rileva entrare nelle parti essenziali di quel contratto, per rimaner persuasi, che il silenzio semiseculare della Vecchione nacque più dalla coscienza di non aver diritto a rivolgersi contro del terzo acquirente dello stato di Palma, che da qualunque altro mendicato pretesto.

§. VI. Analisi dello strumento di acquisto del 31 di agosto del 1788.

Lunga tornerebbe ed inopportuna la narrazione delle origini di tutte la gravezze che affliggevano l'ex-feudo di Palma. Basta pel nostro suggetto riprendere l' ordine de' tempi da un' epoca prossima e sicura, cioè dal declinare del passato secolo. *

Lo stato di Palma fu posseduto in antico dalla famiglia Bologna di Sicilia. A cominciar dal primo signore, e proseguendo man mano si veggono fondati maggiorati, fedecommessi, e contratti debiti col favore del Regio assenso.

Venuto il giorno 21 di febbraio dell' anno 1776, Ascanio di Bologna ultimo duca di Palma, e privo di prole scrisse il suo testamento, nel quale istituì erede Pasquale Caracciolo principe di Marano suo nipote per sorella. Alle antiche obbligazioni altre ne aggiunse lo erede, tal che la quantità degli annui interessi trascendeva di molto l' ammontare delle rendite del feudo. ** Fu questo il principal motivo, che

* *La narrazione di tali fatti si legge nello strumento di acquisto, e nella decisione della Corte di appello di Napoli del 24 di luglio del 1812, su di cui si fonda l'interventore in causa.*

** *pag. 14 e 15 dello strumento de' 31 di agosto del 1788.*

diede impulso alla vendita, sì come abbiamo di sopra rilevato.

Si fece lo apprezzo degli ex-feudi con decreto della Gran Corte della Vicaria profferito dal giudice commissario principe Zurlo, ed il tavolario Orazio Salerno ne fece ascendere il valore nientemeno che a duc. 329785, avendo costui valutata la rendita a ducati 2 e 3/4 per cento. Dedusse dallo intero duc. 15300 per la imposta gravitante per la costruzione e mantenimento delle strade del regno, per modo che il prezzo netto gettò la somma di duc. 314481.

Sono degni di ricordo tre posizioni di fatto influentissime sopra la disputa attuale.

La prima, che tutto era feudale in quei beni, sino alla somma di duc. 310942 e soli duc. 1493 in burgensatico, i quali vennero sottratti dal prezzo tra la maggior somma dei duc. 15300 per capitale compensativo delle Regie strade. *

La seconda, che tutte le obbligazioni erano roborate dal Regale assenso, il di cui novero ascendeva a duc. 310490,63, oltre agl' interessi decorsi.

La terza, che tutte le somme vennero delegate pagarsi, in gran parte ai creditori di casa Bologna,

* *Pag.* 16. *ibidem.*

ed il rimanente a quelli di casa Marano; e soli ducati 69100 rimasero nelle mani dal comperatore. *

Questa somma doveva il duca di Corigliano sbossarla otto anni dopo della morte della duchessa D. Maria Loffredo vedova di Ascanio testatore, ed intanto corrisponderne lo interesse alla stessa ragione dello apprezzo del 2 e 3/4 per cento, importante annui duc. 1900.

Si pattuì ancora, che questi duc. 1900 insieme col frutto degli arrendamenti e fiscali appartenenti alla eredità del duca di Palma Bologna, si destinassero a pagare il livello degli annui duc. 4000 stabilito alla duchessa Loffredo in vigore del testamento di Ascanio del 1776, poco innanzi ricordato.

Rovistando tutti i luoghi di quel contratto non s' incontra mai la memoria della Vecchione, nè viene lontanamente avvertita nella serie dei creditori delegatari, ed i quali fedelmente vennero dal duca di Corigliano soddisfatti, avendone riportata anche la cessione delle ragioni, come risulta dai notamenti nel margine dello istrumento di acquisto; ** dal giudicato de' 24 di luglio del 1812, e dalle confessioni dello stesso curatore interveniente in causa.

* 58 *a tergo e* 59. *ibidem.*

** *Pag.* 74 *ibidem.*

Ma non reca maraviglia il veder preterita Vecchione sulla distribuzione del prezzo dello stato di Palma. Essa non vi poteva prender parte perchè sfornita di afficienza, e nuda di Regio assenso; mentre abbiamo avvertito che tutte le consistenze di quel feudo erano prettamente feudali: che tutti quelli che vi avevano diritto avevano il vantaggio dell'assenso e della priorità del tempo: che infine non si rileva dallo istrumento di mutuo ripassato tra lei ed i signori Caracciolo di Marano veruno assenso impartito; nissuna indicazione speciale di fondi sottoposti ad ipoteca, ma per contrario la vaga e generale soggezione de' burgensatici dello stato di Palma.

Scorrendo l'istrumento da capo a fondo, non si legge che una serie di creditori privilegiatissimi a cominciaro dal Monte Bologna creditore di ducati 100,000, ed a finire alla casa di Montemiletto, i quali tutti assorbirono il prezzo di quel feudo, e vennero effettivamente dismessi.

Ma di poi tutte queste cose eran note alla Vecchione, comeche nel patto della stipulazione ipotecaria di quel contratto, i debitori manifestarono il titolo e la provvenienza di quei beni, dichiarando apertamente, che *erano loro pervenuti da Ascanio di Bologna ultimo duca di Palma.* Vecchione che

contrattava doveva ben conoscere la condizione ed i diritti di coloro co' quali conveniva. Doveva esser curiosa per leggere il testamento di Ascanio, dal quale avrebbe certamente rilevato la varità dei ricordati avvenimenti, e che l'avrebbero persuasa di buon'ora della futilità della soggezione ipotecaria che stipulava, quanto ai possessi di Palma, intoleranti di qualunque nesso, come abbiam veduto. L' attrice adunque nello istrumento, per esecuzion del quale vessa attualmente gli eredi Compagna ravvisava fin dal momento della sua celebrazione il germe e le pruove di quella dimostrazione, che noi giudichiamo aver riposta nel maggior grado del suo chiarore.

§. VII. Fatti proprî della Vecchione -- Discussione giuridicamente avvenuta tra i creditori della eredità del principe di Marano -- Giudicato che dai beni di Palma escluse la signora Vecchione.

Seguiamo il tenore dei proprî fatti di Vecchione, e troveremo la conferma di tutto quello che abbiamo discorso nel capo precedente.

L' interventore in causa, e quel che più reca sorpresa il difensore di Vecchione nelle opposizioni, appropriandosi le deduzioni di Biondi, che suppone sincere tesse la storia delle cause, che sospesero la

prescrizione in pro di Corigliano; rammenta gli accidenti e le fasi del patrimonio, e cita i fogli degli antichi processi, nei quali invece di rinvenire la salvazione trova in vece la sua condanna. Dobbiamo concedere, o che esso abbia creduto all' interventore su la sua parola, o che abbia immaginato impossibile leggersi da noi quei medesimi volumi.

Or chi lo crederebbe! . . La Vecchione non fu giammai graduata sopra lo stato di Palma, ma per opposte sopra i beni del principe di Marano siti nella provincia di Lecce, e la collocazione fece pure passaggio in autorità di cosa giudicata.

Vendutosi già prima lo stato di Palma, e destinato lo intero prezzo ai creditori muniti di Regio assenso, rimanevano tuttora i fendi di Montesardo, Lombardella, Andrano ed altri molti siti in terra d' Otranto, sopra i quali, oltre ai maggiorati, pesavano le moltiplici obbligazioni assunte dai debitori della Vecchione, cioè da Pasquale e da Fulvio Gennaro Caracciolo, principe di Marano il primo e duca di Montesardo il secondo. Per dare a ciascuno il suo, il che importa che da questi beni e non da altri per virtù dei rispettivi contratti dovevano i rimanenti creditori venir soddisfatti, s' impetrò dal Re (N. S.) suo assenso, affinchè vendere si potessero quei fondi,

e s' impartisse in pari tempo decreto di espedienza dallo stesso ministro economico marchese Porcinari, e si surrogassero nel mentre i stesso altri beni ai maggiorati di famiglia. Ciò avvenne nel 1. di novembre del 1788, vale a dire due mesi dopo la vendita fatta dello stato di Palma al duca di Corigliano. S. M. si compiacque di esaudir le preci, e Porcinari diè fuori il suo decreto nel giorno 9 di gennaio dell' anno 1793. *

Eransi precedentemente apprezzati quei feudi dal tavolario D. Niccola Schioppa.

É bello l' osservare, che lo stesso interventore D. Saverio Biondi era in quel tempo procuratore della economia del principe di Marano e del duca di Montesardo, e che egli stesso porgeva premurose sollecitazioni, affinchè i creditori della famiglia venissero graduati e soddisfatti da questi beni, sopra i quali avevano unicamente diritto: *Trovasi disposto ed ordinato, che il rimanente prezzo dei suddetti beni* (quei feudi cennati di sopra) *rimaner debba depositato in banco per convertirsi prima in soddisfazione dei succennati ducati* 17500 *dovuti per le avvisate monacazioni al venerabile monastero dei Miracoli, e ad altri, che diedero il danaro* in

* *Fog.* 289 *ad* 294 *vol.* 2 *decret. expedit.*

eam causam . *e successivamente per la estinzione degli creditori anteriori dei suddetti quondam principe D. Pasquale , principessa D. Ippolita , ed attual principe D. Fulvio Gennaro previa discussione da farsi innanzi a V. S. dei creditori suddetti, riferiti nella relazione fol.* 158 *ad* 222 , 2. *vol. e fatta sarà dai medesimi creditori la di loro quietanza a beneficio di essi debitori rispettivamente , e la cessione delle ragioni, primario in beneficio de' compratori dei beni suddetti* , et secundario *a favore dei futuri chiamati nel primo maggiorato.*

E cresce la maraviglia , leggendo nel §. 2 delle opposizioni della Vecchione essere * confermate e ripetute tali circostanze di fatto funestissime per la causa sua, e specialmente nella confidenza in cui vive di procacciarsene favore.

In rapporto al credito della signora Vecchione non è da tacersi (sono parole dell'atto), *CHE LA STESSA AGIVA PRESSO GLI ATTI DEL PATRIMONIO PER LA CONSECUZIONE DEL SUO CREDITO. IVI PRODUSSE I SUOI TITOLI; IVI FU GRADUATA, ED IVI FU AMMESSA PEL SUO CREDITO DI SORTE ED INTERESSI CON GENERALE DECRETO DI DISCUSSIONE INTERPOSTO DAL MARCHESE PORCINARI COMMESSARIO. ESISTE LA SUA AM-*

* *Fog.* 59 *prod. di Compagna.*

MISSIONE NEL FOGLIO 310 DEL PROCESSO DELLA DETTA ECONOMIA, INTITOLATO VOL. 3. EXPEDIT, E PRECISAMENTE NELL' ART. 155 DEL DECRETO STESSO. *

Questo decreto dei 4 aprile 1793 indica nello esordio sopra quali beni avveniva la graduazione dei creditori *Visis* (quivi si legge) *decreto si expedit diei* 9 *mensis Januarii currentis anni* 1793 PRO VENDITIONE FEUDORUM ET BURGENSATICORUM OMNIUM ILLUSTRIUM PRINCIPIS MARANI ET DUCIS MONTISARDUI IN HYDRUNTINA PROVINCIA SITORUM *fol.* 277 *et fol.* 289 *ad* 294 *vol.* 2 *decret. expedit.* Prosegue nell' ammettere e graduare i creditori aventi diritto ed ipoteca su di quei beni, e nell'articolo 155 provvede così : * *Quoad creditum ducatorum millenseptingentorumnonaginta duorum et assium trigintaquinque mag. coniug. D. Xaverii Sala et D. Felicis Vecchione per illustrum principem quondam Paschalem atque actualem Illustrem principem D. Fulvium Januarium Caracciolo eis debitorum,* VISO INSTRUMENTO DIEI 11 FEBRUARII ANNI 1784 MANU NOTARII NUNTII PACILIO F. 283 AD 290 3. VOL. IIDEM

* *Di questi processi antichi, e di questo decreto ne à data legale comunicazione la stessa Vecchione, come appare dell'atto di opposizione* §. 2.

** *Fog.* 310 *vol.* 3 *decreto.*

ADMISSI REMANEANT CUM ANTERIORITATE PREDICTI DIEI. Questo decreto non venne impugnato, cosicchè rimase circondato dalla forza della cosa giudicata per le dichiarazioni che comprende e per le cause del domandare. Dallo insieme della discussione, e dall' assembramento di tante circostanze, facile è desumerne una moltitudine di ragioni per ripulsare lo intervento e le opposizioni.

1. I beni componenti la tavola dell' ex-feudo di Palma erano per natura immuni dell' ipoteca costituita a favor della Vecchione, comeche assorbiti con sopravanzo dai debiti, e dalle obbligazioni assunte con Regio assenso.

2. Tali dadi di fatto interessanti ben li conosceva costei, esistendo nello istrumento di prestito la preziosa memoria della provvenienza dei beni, che si sottoponevano al pegno.

3. Risultar chiara la nissuna obbligazione di Corigliano, il quale esattamente soddisfece a tutti i creditori delegatarì, avendo soltanto ritenuto per patto duc. 69100, e de' quali vedremo l' uso che sen fece, e di quanto egli sia divenuto di poi creditore della eredità del principe di Marano.

4. Essersi taciuta la Vecchione per tanto volgere di tempo, sol perchè conscia del nissuno esperi-

mento che far poteva sopra i beni di Palma acquistati del duca di Corigliano.

5. Mostrarsi questo intimo sentimento che le consigliò il silenzio dalle sue proprie operazioni e confessioni, per essere concorsa sopra i beni della provincia di Lecce, ed essere rimasa contenta a venir graduata sopra di quelli; il che importa, che altrove non godeva della facoltà di farsi soddisfare per difetto essenziale della sua ipotoca.

6. Mentre così regolava Vecchione i suoi interessi, e concorreva nella collocazione sopra i possessi di Lecce, non poteva ignorare che due mesi prima lo stesso ministro economico, anche con placito Sovrano avere venduto a Corigliano il feudo di Palma e sue continenze, ed averne esaurito il prezzo nel modo come abbiamo veduto; talmente che la discussione e collocazione non poteva aver luogo ad occasione della distrazione dello stato di Palma, perchè non vi rimase prezzo ripartibile, fra creditori che non avevano Regio assenso, tra quali era la Vecchione, ma solo si limitava ai beni di Lecce, pei quali tassativamente ebbe luogo, e sui quali unicamente costei comparve e fu ammessa

7. Infine l'azione di costei rimase estinta, sia per lo trascorrimento del trentennio, sia maggior-

mente perchè, se anche non vi fosse il favore del tempo, ed il concorso dei requisiti per giovarsene il convenuto, mancherebbe nell' attrice l' afficienza ipotecaria sopra i beni che persegue. Vizio sostanziale, e che à infettato le ragioni della creditrice al segno da dimetterla da qualunque speranza, persuaderla per sempre di abbandonarne la impresa, e deliberarla a rivolgersi verso le altre possidenze del suo debitore, sì come abbiamo osservato che fece sin dal 1788, epoca prossima al contratto di Corigliano, e nel momento in cui si aprì l'azione in suo favore per lo spirato triennio convenuto nello istrumento di mutuo del 1784.

§. VIII. Varî argomenti tratti della esistenza del patrimonio. -- Questo non proibiva a Vecchione d'interrompere la prescrizione nel terzo possessore duca di Corigliano.

Le antiche leggi del pari che le nuove noveravano tra le cause interrompitrici della prescrizione quell' ostacolo, che toglieva al creditore la possibilità di piatire in giudizio; come in esempio la condizione non ancora verificata; il tempo non ancor giunto; la non patita evizione in caso di garantia, * **

* *L.* 7 §. 4. *Cod. de praescriptione* 30, *vel* 40 *annorum.*
** *Art.* 2163. *LL, CC.* -- *Art.* 2257 *Cod. abol.*

Poteva derivare l'impossibilità per ragion della persona in quanto alla sua incapacità; il che si verificava nella donna meritata, o nel minore i quali non avendo persona civile, rimanevano inviolati dalla ingiuria del tempo. L'avveramento di una di tali cause, ovvero il concorso simultaneo di tutte verificava l'apoftemma che *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

La Vecchione non si ritrova, nè mai si è ritrovata costituita in una delle raffigurate ipotesi; che anzi sin dall'anno 1787 ebbe sempre aperta l'azione, e libero il campo per esercitare i suoi diritti. Il patrimonio e la economia della casa di Marano certamente non la impedivano di agire. Essa di fatto non mai si ritenne, ed abbiamo di sopra ascoltato le sue dichiarazioni di avere adito il patrimonio per la riscossione del suo credito; di essere stata anche collocata; ed infine di avere esatto le annualità per un triennio dopo la scadenza del suo credito, cioè sino al 1790, il che suona due anni dopo la vendita di Palma ripassata con Corigliano. Qual'era dunque il motivo d'impedimento che l'imprigionava per rivolgersi contro di costui, pria che trascorressero quasi cinquantanni?

Se non ve n'era alcuno, malamente si appiglia al fragile sostegno della esistenza del patrimonio per

crearsi un ripiego e discolparsi della sua trascuraggine.

Peggio rimprovera al duca di Corigliano sotto questo punto di veduta la mala fede, che proibirebbe l' ingresso alla prescrizione.

Chi conosce che taluno è in patrimonio non si mette perciò in mala fede, e nella impossibilità di prescrivere, quantevolte comperi con le cautele proprie ed efficaci per operare la prescrizione. Corigliano comperò lo stato di Palma con assenso Regio; col concorso di un Magistrato destinato a questo atto, invertendo l'intero prezzo in dismissione di creditori privilegiati sopra il corpo del feudo. Esso ben conosceva che il principe di Marano giaceva in patrimonio, e perciò il suo titolo, e la sua buona fede divennero irrecusabili, poichè nello acquisto di quei beni, egli si circondò di tutte le sicurezze e cautele, che abbiamo discusse di sopra. Egli ben conosceva, che sopra quei fondi nissuno vi poteva vantar diritto, e tantomeno la Vecchione, che non vi teneva ipoteca costituita, comechè nuda di Regio assenso, e quindi allontanata per sempre da quelle possessioni. Inoltre cotesti argomenti non valgono a chiarire la mala fede nel terzo possessore, la quale tiene per sè il favore della presunzione di legge,

che non cessa mai, se non a fronte di una pruova contraria concludente e positiva: *in tertio possessore bonam fidem praesumendam esse. . . . probationibus praesumptae malae fidei prorsus reiectis*, dice la ricordata prammatica terza *de praescriptionibus*. In somma chi è in patrimonio non è interdetto civilmente, nè comunica nel comperatore il contagio delle sue sciagure, e tantomeno della sua mala fede, la quale si purga, mediante le solennità del contratto, che l' allontanano per sempre dal terzo acquirente.

I suoi creditori possono praticare tutti i mezzi per venir soddisfatti. Essi sono abilitati a tutelare i loro diritti interrompendo in altri la buona fede con atti che la legge permette.

La nostra tesi è così chiara, che trova valenti sostenitori anche in circostanze molto più difficili di quelle nelle quali versano gli eredi Compagna. Il Toullier, * il Grenier, ** ed il Merlin. *** sostengono, che il creditore condizionale, o per credito di garantia, rimanga colpito dalla prescrizione, pria ancora che si verifichi la condizione, o che la evizione si soffra. Essi poggiano la loro dottrina, che

* *Droit civil français tom.* 6 *n.* 527 *e* 528.

** *Traitè des Hypothèques tom.* 2 *pag.* 460 *e* 518.

*** *Questions de droit mot. Hypothèque.* §. *XIII.*

lasciamo di riferire per mirare alla brevità, sul principio, lo che interrompere la prescrizione contro il terzo possessore è un atto di pura cautela, il quale non richiede, che sia nata l' azione per istituire un giudizio. Mutuano la ragione del decidere dall' articolo 1180 del Codice abolito, identico all' art. 1138 delle LL. CC., il quale dispone: che *il creditore può prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare il suo diritto.*

Noi lasciamo considerare ai giudici della causa quanto sia più propizia la condizione degli eredi Compagna in paragone di quella del creditore condizionale immaginata da' suddetti giureconsulti.

§. IX. Concesso per poco, che la prescrizione non si fosse operata, osterebbe sempre all' attrice la forma irregolare del giudizio.

L' art. 2063 delle vigenti leggi civili traccia il modo col quale deve diportarsi il creditore ipotecario contro il terzo possessore.

Egli non può spingerlo a pagare il debito, o rilasciare il fondo, se non *trenta giorni dopo l' ordine ingiunto al debitore originario*; *e l'intimazione fatta al terzo possessore.*

L' attrice non si è brigata per nulla di conformarsi a tale disposizione.

Essa direttamente à chiesto dal barone Compagna il pagamento, o il rilascio del fondo, che nè anche à designato, e per isdebitarsi da quest' obbligo osserva che la eredità del principe di Marano sia notoriamente insolvibile, sol perchè è confidata ad un curatore.

L' argomento della signora Vecchione pruova troppo. Dippiù non si dispensa dalla legge alle forme giudiziarie imprescindibili col favore di particolari osservazioni e di espedienti suppletorî. L'ordine dei giudizî interessa le basi fondamentali dello Stato, nè può preterirsi, o manomettersi senza scuotere ed abbattere il grande edifizio della pubblica sicurezza. Anche quando la Vecchione potesse aver voce in questo scontro, dessa à istituito un giudizio contro il precetto della legge, e perciò nullo essenzialmente.

§. X. Nella più strana ipotesi, osterebbe sicuramente alla Vecchione l' aggiudicazione dei fondi avvenuta a favore del cedente del barone Compagna.

L' esercizio del regresso ipotecario per ottenere il pagamento, o il rilascio del fondo dal terzo pos-

sessore, presuppone intero lo stato delle cose, e costui nel pacifico godimento del medesimo.

Diversamente procedono le conclusioni del caso, qualora il bene che si persegue sia stato aggiudicato ad altri; perciocchè la vendita giuridica nova, e surroga altra persona ed altre circostanze e condizioni a quelle che preesistevano al suo avvenimento.

In questa ipotesi raffigurata della seguita espropriazione il precetto ipotecario à ottenuto il suo fine, ed il creditore à solamente diritto di concorrere nel giudizio di ordine per venir soddisfatto del suo avere.

I fondi sopra i quali l' attrice dirige le sue pretensioni furono aggiudicati diffinitivamente e condizionalmente ai creditori nel 13 di luglio del 1829, e sopra i medesimi trovasi di già aperta la collocazione. Compagna è il cessionario dell' aggiudicazione, perchè rappresentante delle ragioni di quasi tutti i creditori quivi comparsi. Egli adunque ben dice a Vecchione, che non à potere di rifar quello che si è fatto irrevocabilmente, cioè di rivendere i beni; comeche quel giudizio di collocazione, nel quale sempre avrebbe dovuto sperimentare la sua fortuna, dopo l'abbandono e vendita dello stabile sono già in piedi, e quindi essa deve là venir rimandata per correre lo scontro con tutti gli altri creditori, e soffrire la gara

dei crediti, dei quali Compagna à trasferita in sè la proprietà da gran tempo.

Questo raziocinio è sì giusto da dover prevalere ad ogni dubbio, quantevolte le addotte eccezioni per avventura non militassero.

CAPO II.

Uso già fatto de' duc. 69100 rimasi per resto del prezzo dell'ex-feudo di Palma in mano del duca di Corigliano.

Potremmo quì cessare dal proseguire oltre nella difesa della causa per essere stata rischiarata in ogni sua parte, ma piace rifiutare un pregiudizio fatto nascere dalle fallacie disseminate con maravigliosa franchezza del curatore Biondi.

Egli per avvelenare le deduzioni degli eredi Compagna, pone in mezzo una seconda veduta sostenendo, che messo da banda l'azione ipotecaria spinta dalla Vecchione, sempre la eredità Compagna è tenuta verso di lui a restituirgli i duc. 69100 resto di prezzo dello stato di Palma, e l'annuo vitalizio di duc. 1900 destinato alla duchessa Loffredo già defunta da otto anni, coerentemente a ciò che venne

stabilito nello istrumento de' 31 di agosto del 1788.

Il curatore della eredità del principe di Marano offre nei detti suoi un raro esempio d'infedeltà, permettendosi di niegar di peso, giudicati, fatti, e procedimenti profferiti nella sua presenza e contraddizioni, i quali sono sempre rimasi nel loro pieno lume e vigore.

§. XI. Il prezzo de' duc. 69100 è rimaso assorbito, che anzi il duca di Corigliano è creditore della eredità Marano di oltre i duc. 20,000, per altritanti che pagò a vòto per effetto de' precedenti giudicati.

Questa dimostrazione che imprendiamo è intesa a svelare le calunnie del curatore. È straniero al caso nostro intendere l'uso fatto del resto del feudo di Palma di già venduto. Questa indagine non si rannoda con la quistione ipotecaria attuale, e tantomeno con la osservanza del presente giudizio. Nulla à di comune il precetto spinto contro del terzo possessore col destino del prezzo del fondo, che si persegue. Ciò non pertanto ci accingiamo a questa fatica a solo fine per dileguare qualunque sospetto sulla lealtà dei nostri clienti.

Per procedere con metodo, conviene ripigliare il filo delle idee dal testamento di Ascanio di Bolo-

gna ultimo duca di Palma, quel desso che nel 1776 rimase sua erede universale Pasquale Caracciolo principe di Marano.

Egli, sì come si è poco innanzi osservato legò a sua moglie duchessa Maria Loffredo a titolo di vitalizio annui duc. 3600, oltre di altri duc. 100 che a lei aveva rimasi Luzio di Bologna fratello di Ascanio, ed oltre a questo pingue appannaggio tutto quello che gli sarebbe pervenuto della transazione, che stava trattando col marchese Cedronio intorno al suffeudo di *Pizzorumolo.*

La transazione con Cedronio si ridusse al suo termine, ancor vivo Ascanio, nel giorno 31 di agosto del 1776. Cedronio rilasciò al duca Ascanio di Bologna il suffeudo di *Pizzorumolo*, e questi si obbligò pagargli duc. 9600 a titolo di megliorarmenti.

Al momento della transazione furono pagati ducati 1500, e pe' rimanenti duc. 8100 fu costituito un contratto di annua rendita.

Spento il duca Ascanio nell'anno 1778, il principe di Marano era in forse di accettare l'eredità, comeche la vedeva sopraccaricata da pesantissime obbligazioni.

La duchessa Loffredo per contrario bramava forte che la eredità si accettasse per dar sodo fondamento

ed assicurazione al largo suo legato. Nacque quindi una convenzione celebrata nel giorno 26 di gennaio del 1778.

La duchessa rinunziò solennemente al legato del prezzo di *Pizzorumolo*, il principe di Marano poi insieme con suo figlio duca di Montesardo le accrebbero il livello di altri annui duc. 300; per modo che da un lato la duchessa si ebbe il vitalizio in duc. 4000, ed il principe di Marano dall' altro divenne signore assoluto ed incommutabile dello stato di Palma.

Succeduto a Pasquale Caracciolo suo figlio Fulvio Gennaro duca di Montesardo, e rattrovandosi sotto la soprantendenza del marchese Porcinari, si deliberò a vendere lo stato di Palma, come in effetti accadde nel modo che abbiamo narrato nel principio di questo lavoro.

Nel mentre, che le trattative fervevano tra i balii e tutori del duca di Corigliano e gli agenti della economia del principe di Marano, si ridestò la duchessa Loffredo. Essa temendo, che con la vendita di Palma perigliasse il suo livello dei duc. 4000, ne ricorse al Re, implorando provvedimenti di giustizia. Venne commesso l' affare ai capo-ruota del S. R. C. Diodato Gargiani, ed Ippolito Porcinari. In vista

della consultazione di costoro, S. M. con Reale dispaccio de' 20 di giugno del 1788 ordinò: che degli annui duc. 4000 assegnati alla duchessa Loffredo, per duc. 3800 cadesse il vitalizio per metà sul prezzo del feudo di Palma, e metà sulle partite di arrendamenti e fiscali della casa di Palma. Per le pretensioni della duchessa sino agl' interi duc. 4000, se ne rimettesse la cognizione ai tribunali ordinarì.

Dopo questi avvenimenti si strinse e conchiuse il contratto di vendita del feudo di Palma nel giorno 31 di agosto del 1788.

Il prezzo, netto della detrazione dei duc. 15300 per le Regie strade si ebbe in duc. 314,485.

Di questi, duc. 245,385 se ne delegarono ai creditori del duca di Palma - Bologna, e del principe di Marano - Caracciolo. Rimasero nelle mani del comperatore duc. 69100 con patto di pagarli dopo otto anni dalla morte della duchessa Maria Loffredo, e che intanto se ne corrispondesse l' annuo interesse del 2 e 3|4 per 100 importante annui duc. 1900.

Si pattuì di vantaggio che i detti duc. 1900 insieme col frutto degli arrendamenti e fiscali appartenenti alla eredità del duca di Palma - Bologna servissero per pagare il livello di annui duc. 4000 alla duchessa.

E poichè per compiere lo intero della prestazione vitalizia mancavano annui duc. 404 fu soggiunto, che il principe di Marano li supplisse con la tenuta del molino sul Sebeto di sua proprietà detto della *Rota*.

Così nacque e con queste condizioni il famoso acquisto dello stato di Palma, che per la casa del duca di Corigliano divenne la sorgente inesausta di litigî e di danni, i quali ritrarremo nei seguenti articoli.

§. XII. Molestie sopraggiunte al duca di Corigliano dopo della compera del feudo di Palma. -- Primo giudizio relativamente al suffeudo di *Pizzorumolo*.

La duchessa vedova Maria Loffredo tacque fino all' anno 1790. Giunta quest'epoca volse in mente di attaccare per enormissima lesione la transazione ripassata col principe di Marano nel 24 di gennaio del 1778, relativamente al legato del prezzo del suffeudo di *Pizzorumolo*. Ella istituì tale giudizio, al quale arrise il S. R. C. nel giorno 22 di gennaio del 1796, dopo gravissime discussioni agitatesi tra le parti. Questa sentenza fu confermata in grado di gravame della restituzione in intero portato contro della stessa dalla economia del principe di Marano.

Si pugnò con varia fortuna nella esecuzione di questo giudicato. Ebbe luogo la relazione dei beni, e pesi della eredità Bologna: il decreto di discussione: l'apprezzo del suffeudo, e delle partite di arrendamenti e fiscali. Ma ravvolta la duchessa in tanta ambagi giudiziarie nissun vantaggio ne ritrasse. Entrato l'anno 1803 la duchessa torse cammino, ed accomunò alle procedure il duca di Corigliano, sino a quel punto ignaro di tanti momentosi accidenti.

In virtù del giudicato, chiese la duchessa il rilascio del suffeudo, o il prezzo del medesimo, i frutti del legato dal giorno della morte di suo marito avvenuta nel 1776: in fine la continuazione del vitalizio di annui duc. 3700. Opra lunga ed inopportuna sarebbe riandare le cose disputate in quel grave giudizio. Saremo contenti a ricordare che in quello fu presente il sig. Biondi curatore della eredità di Marano, e che innumerali quistioni furon risolute, e molti provvedimenti si emanarono, mediante il giudicato de' 24 di luglio del 1812.

Nel fine di serbare l' ordine della discussione, noi osserveremo il metodo di riferire per ciascuno articolo le parti della decisione che vi si rannodano; quindi diciamo, che in proposito delle pretensioni della duchessa Loffredo il giudicato dispose così:

Dichiarò che il prezzo del suffeudo di *Pizzorumolo* era della somma di ducati 62654. 91, e che l' interesse correr doveva alla ragione del 3 e 1/2 per 100 a pro della duchessa del dì 22 di giugno del 1796, giorno in cui il S. R. C. dichiarò rescissa la convenzione celebrata tra la detta dama ed il principe di Marano.

Dichiarò le varie deduzioni, che far si dovevano dalla somma indicata, sia per causa di sorte, sia per ragion d' interessi.

Dichiarò, che fatte le detrazioni suddette, fossero le eredità del duca di Palma e del principe di Marano debitrici delle somme rimanenti per causa del legato insieme con l' interesse corrispondente.

Condannò a pagare in benefizio della signora duchessa: *le somme delle quali risulterà creditrice dietro degli ordinati calcoli tanto l' eredità di Palma, e Marano dai beni ereditarî di Palma, e Marano, quanto il duca di Corigliano dai ducati 69100 rimasti in suo potere per residuo del prezzo di Palma, nel tempo però, che si trova esso signor duca obbligato di pagarlo nell' istrumento del dì 31 agosto 1784. Pendente però tal pagamento, sia tenuto il duca di Corigliano di corrispondere terziatamente alla*

della duchessa, o a chi da lei avrà causa l' interesse del 3 e 1/2 *per* 100.

Condannò l' eredità del principe di Marano ad indennizzare il duca di Corigliano di tutto ciò che in virtu' della presente decisione verra' a pagare a beneficio della duchessa di Palma, ed ad ogni danno spese ed interesse a norma della legge.

A tale effetto dichiara, che s' intenda il debito dei ducati 69100 dovuti dal duca di Corigliano alla eredita' di Marano e duca di Palma minorato di quella somma, che dovra' pagare per lo residuo del prezzo di Pizzorumolo legato alla signora duchessa dippiu', e che sia lecito al detto duca di Corigliano di ritenere sul detto residuo di ducati 69100 tutte quelle quantita' che verra' per causa d' interessi a pagare sul detto legato, ed in caso d' incapienza valer si debba del suo dritto per l' indennizzazione sopra l' eredita' e fedecommessi di Marano e Montesardo, ed esperimenti anche le sue ragioni per avocare, come di diritto le somme da lui soddisfatte dal prezzo del feudo ai creditori particolari di Marano.

Ordinò, che il duca di Corigliano dovesse continuare il pagamento degli annui ducati 3700 a favore della duchessa di Palma-Loffredo, ed aggiunse:

BEN VERO DEI DUCATI 1800 ANNUI, CHE PENDENTE LA VITA DELLA DUCHESSA VERRA' A PAGARE OLTRE I DUCATI 1900 INTERESSE DEI DUC. 69100, IL SIG. DUCA DI CORIGLIANO DEBBA RIFARSI DALLA EREDITA' DEL PRINCIPE DI MARANO CON RITENERE GL' INTERESSI DEI DUC. 69100, E SUA RATA D'INTERESSI, ED ANCHE SULL'EREDITA' E FEDECOMMESSI DI MARANO E MONTESARDO. E GLI RISERBA ANCHE I DRITTI SULLE SOMME PAGATE AI CREDITORI DEL FU PRINCIPE DI MARANO COL PREZZO DEL FEUDO DI PALMA.

I periti eletti col giudicato liquidarono il credito puro della duchessa per sorte in ducati 26334; quello d'interessi decorsi in ducati 18569. 61; in uno ducati 44903. 67, i quali rimasero imputati per effetto del giudicato nella somma del residuo del prezzo di Palma in ducati 69100, con doversene anche dal duca l'interesse annuo del 3 e 1/2 per 100.

§. XIII. Secondo giudizio relativo all'assegnamento su i frutti del molino della Rota.

L'assegnamento dei ducati 404 in surrogazione fatto al duca di Corigliano sul molino della *Rota* corse inviolato, sinchè visse il principe Fulvio Gennaro Caracciolo. Ma trapassato appena nel giorno 7 di luglio del

1800, il di lui figliuolo principe Pasquale ottenne la *spettanza* dei beni sottoposti a maggiorato dai suoi antenati. Dimostrò quindi che tra i beni suddetti eravi il molino in quistione.

S' impegnò vivissima lite tale tra lui e la casa di Corigliano nel magistrato di commercio; il quale dopo la compilazione di un termine ordinario, decise la disputa nel giorno 25 di settembre del 1807 in questo modo: *Si condanni l' illustre duca di Corigliano D. Giacomo Saluzzo a rilasciare a beneficio dell' attuale principe di Marano D. Pasquale Caracciolo gli annui ducati 404 sul molino denominato la Rota dedotto negli atti, ed altresì si condanni a pagare li suddetti annui 404 da lui percepiti dal dì del decreto del passato delegato degli 11 dicembre 1800.* FIN OGGI. *E* SIA LO STESSO DUCA RIFATTO, ESCLUSA LA VITA DELLA DUCHESSA DI PALMA D. MARIA LOFFREDO COSÌ SOPRA LI DUCATI 49564 DI PARTITE DI ARRENDAMENTI, COME SOPRA LI DUCATI 69100 RIMASTI PRESSO DI DETTO DUCA NELLA VENDITA DEL FEUDO ALLORA DI PALMA PER LE CAUSE ESPRESSE NELL'ISTRUMENTO DI VENDITA, ANCHE ATTESA LA RINUNCIA DEL DETTO PRINCIPE ENUNCIATA NELLA ISTANZA, E SIA RIFATTO SU DI DETTI CESPITI ANCORA DI TUTTO CIÒ CHE PER LA STESSA CAUSA PAGHERÀ

ALLA DETTA DUCHESSA DI PALMA DURANTE LA SUA VITA. SALVE BENANCHE LE RAGIONI AL DETTO DUCA PROUT DE IURE CONTRO LA SOPRAINTENDENZA DI MARANO.

Per esecuzione di questo giudicato il duca non solo rilasciò la percezione dei frutti del molino, ma fu obbligato a restituire al novello principe di Marano quelli che aveva già riscossi dal dì della morte del principe suo antecessore, che importarono duc. 2553.52. E per compimento di sciagure continuò a corrispondere alla duchessa di Palma lo intero assegnamento di duc. 4000, comunque ne avesse perduto annui ducati 404, mediante l'abbandono forzato del molino. Egli dunque pagò a voto, e senza rimborso tutte queste quantità.

§. XIV. Terzo giudizio sopra le partite degli arrendamenti e fiscali.

Allorchè la vedova duchessa di Palma cominciò a porre in eseguimenlo la sentenza del S. R. C. pel legato di Pizzorumolo, il curatore del patrimonio di Marano, cioè il nostro Biondi offrì nel 1803 alla medesima in conto del suo credito la proprietà del'e partite di arrendamenti e fiscali apprezzati per du-

cati 37170. La duchessa accettò l' offerta, ed il S. R. C. rese l' analogo decreto che la validò fermamente nell' anno 1808.

S' impegnò di poi disputa tra la duchessa su cennata ed il duca di Corigliano intorno al modo della intestazione ed all' utile ed al danno della stessa, e la Corte di appello con altro capo del giudicato de' 24 di luglio del 1812 decise in questi sensi:

Dichiara, che le partite di arrendamenti e fiscali delle quali dal già S. C. fu ordinato farsi la liquidazione sul Gran Libro a nome della duchessa senza pregiudizio del diritto delle parti, s' intendano alla medesima duchessa cedute in solutum *per la somma di ducati 23000, a cui sono ridotte colla liquidazione, e colla quale si è acquistata la iscrizione. Quindi ancora questa somma debba dedursi dal prezzo del suffeudo, a quale effetto debba da oggi innanzi cedere a sua beneficio il frutto di dette iscrizioni di ducati 23000 come assoluta, e piena proprietaria di tale impiego, e dal giorno 22 di giugno del 1796 fin oggi debba correre a beneficio di detta signora duchessa l' interesse sopra di detti ducati 23000 alla ragione del 3 e 1/2 per 100, dovendo imputarsi in causa del suo legato vitalizio qualunque frutto,*

che la signora duchessa abbia sinoggi goduto, tanto dalle suddette partite , che dalla suddetta iscrizione.

Il frutto degli arrendamenti e fiscali doveva percepirsi dal duca di Corigliano, affinchè unito con le rendite degli altri cespiti avesse composto l'equivalente del vitalizio di ducati 4000 da pagarsi alla duchessa di Palma.

Cotesto frutto mancò, poichè la duchessa prese in assoluto dominio il capitale e la rendita delle partite, ed intanto il vitalizio intero sempre si .corrispose. Ecco un'altra sorgente di pagamenti o vòto, e d'indennizzo.

§. XV. Quarto giudizio co' fratelli Vecchione.

D. Michele Vecchione impiegò le onorevoli sue fatiche nella difesa del duca di Palma Ascanio di Bologna contro del Fisco, il quale pretendeva la devoluzione dei feudi di Palma e di Pizzorumolo. Egli riuscì vittorioso, ed ottenne per ricompense ducati 4000 con istrumento del 9 di ottobre del 1783.

I di lui figli intervennero in causa, allorchè si agitava la gran lite tra Corigliano, la duchessa di Palma, ed il curatore della eredità del principe di Marano. Essi pretesero di venir soddisfatti in preferenza di costei sul residuo del prezzo di Pizzorumolo comechè esercenti il privilegio *super re defensa.*

La Corte di appello col giudicato de' 24 di luglio del 1812 fece salvi ad essi i diritti da sperimentarsi nel tribunal civile.

Nel novello giudizio a questo fine istituito la Corte medesima con decisione de' 17 di giugno del 1814 ordinò che Corigliano avesse pagato ai signori Vecchioni in preferenza della duchessa di Palma quanto loro si doveva, ma che nel medesimo tempo non si fosse arretrato o sospeso il vitalizio alla duchessa. *Nè nuoccia* (soggiunse il giudicato) *al signor duca di Corigliano per essere rifatto dalla naminata eredità giacente anche delle somme, che per effetto della presente pagherà ai fratelli Vecchione, con ritenersi gl' interessi del cennato residuo di prezzo, che docorreranno tra gli otto anni dopo la morte della duchessa di Palma, e sul residuo stesso di prezzo, non che sulle somme pagate ai creditori particolari del fu principe di Marano col prezzo dei mentovati ex-feudi* AI TERMINI DEL DISPOSTO NELLA CITATA DECISIONE DEL 24 DI LUGLIO 1812.

Ecco un quarto fonte di pagamenti senza rimborso. Corigliano fu condannato a pagare il debito ai fratelli Vecchioni senza menomare l' assegnamento alla duchessa Loffredo. Per conseguenza legittima egli deve del di più venirne rimborsato nel doppio mo-

do, sia rivolgendosi sopra la eredità del principe di Marano, sia avocando la pecunia dalle mani dei creditori, che l'àn presa da lui.

§. XVI. Cenno del giudizio di esonerazione e di rimborso istituito dal duca di Corigliano.

Il duca di Corigliano percosso sì crudelmente da tante perdite si risolse di uscire una volta per sempre da così tormentose vessazioni, liquidando le somme, per le quali se gli era conceduto il regresso e la rifazione par effetto del famoso giudicato del 1812.

Egli spiccò la sua citazione nel giorno 30 di novembre del 1815, corredandola di specifica calcolazione delle quantità da lui pagate a vòto; e che non solamente cancellavano i ducati 69100, ma lo chiarivano creditore d' ingenti somme.

Il tribunale in 2. Camera dopo una sentenza di riunione di contumacia, volle che si mettesse in causa il curatore della eredità di Marano, il signor D. Saverio Biondi. Ciò venne eseguito, e ritornata la causa alla cognizione del collegio con sentenza de' 14 di giugno del 1823, fu commessa una calcolazione ai periti contabili: D. Antonio Maria Piccioli, D. Gaetano di Nardo, e D. Giovanni Sasso.

I periti lungamente si occuparono degli ordini ricevuti dal tribunale.

Essi presentarono in fine un elaborato rapporto, che calcolava il dare ed avere dall'anno 1788 al 1822. In questo periodo di tempo, che comprende il giro di anni 34, valutarono ciò che la casa di Corigliano doveva pagare, tanto pel residuo di prezzo dello stato di Palma, quanto per gl'interessi convenuti sul medesimo reliquato. Controposero le somme, che in esecuzione di giudicati sborsò in favore di varie persone; per modo che appare aritmeticamente dimostrato, che Corigliano saldò ogni suo debito, essendo rimasi assorbiti i ducati 69100, e che sia divenuto liquido creditore di un sopravanzo di duc. 20617. 18, oltre a duc. 27450. 54 per ragion d'interessi. E tutto ciò all'infuori dei danni e spese anche attribuitigli dal giudicato.

Il rapporto venne ritualmente notificato alle parti, e massime al signor Biondi, e nissuno sen dolse, o vi ebbe ad osservare cosa alcuna.

Si disponevano gli eredi del duca ad ottenere i provvedimenti definitivi dal tribunale. Questi desiderii si nudrivano nel 1828, allorchè l'ampia contrattazione celebrata col barone Compagna distolse tali divisamenti. Costui l'avrebbe praticato, ma prevenuto dalla morte rimasero le sue brame per lo momento disconcluse. Lo faranno i suoi eredi, appena che ne stimeranno giunto il bisogno.

§.XVII. Osservazioni dipendenti dalle cose di sopra dimostrate.

Chiunque avrà tolerato di svolgere le pagine di questa trattazione, certamente che interrogando sè stesso, non crederà possibile veder niegato fatti evidenti ed incontrastabili dal nostro curatore, e dalla Vecchione abbandonata agli aiuti soccorsali che da lui invano si ripromette.

Quanto alla parte morale della causa, spunta luminosamente la idea, che Compagna come cessionario di Corigliano, non solamente a niente sia tenuto per lo resto del prezzo dello stato di Palma in ducati 69100, ma che sia creditore liquido di circa duc. 50,000 -- Posizione, che totalmente esclude il dedotto del curatore, e che fa ricadere su di lui l'ammasso delle fallacie, ehe indarno scaglia contro di noi per oscurare la ragione degli eredi Compagna renduta luminosissima ed irrecusabile.

Che costoro possansi giovare delle vittoriose difese, che muovono dalla calcolazione su detta, e dai giudicati che riportò Corigliano è evidente innanzi tutto, perchè il terzo possessore ben si appropria le eccezioni pertinenti al debitor principale, qualor si tratti di propulsare le molestie che gli arreca il creditore ipotecario.

Inoltre nello strumento di vendita e di generale contrattazione celebrato tra gli eredi Corigliano col

barone Compagna, mediante istrumento de' 26 di novembre del 1828 espressamente ebbe costui la cessione delle ragioni relative a cotesto giudizio nei seguenti termini. *

Questa lite (cioè quella per lo conteggio) *è in corso contro il principe di Marano per ottenere la indennità sopra i fedecommessi, è contra i creditori di costui per avocare il prezzo di Palma al quale ànno partecipato. Questo credito della casa di Saluzzo contro il principe di Marano ed i creditori di costui è stabilito con un rapporto dei periti Antonio Maria Piccioli, Gaetano di Nardo, e Giovanni Sasso.*

IL DIRITTO DI PROSEGUIRE QUESTA LITE CONTRA LA CASA DI MARANO, E DI APPRIOPRIARSENE I PROFITTI È NOMINALMENTE ED ESPRESSAMENTE TRASFERITO AL BARONE COMPAGNA, E FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CESSIONE.

E nella consegnazione dei titoli si esprime: ** LE PRODUZIVNI CONTRO DELLA CASA ED I CREDITORI DI MARANO E LA DEFUNTA DUCHESSA DI PALMA.

* *Pag. 12 di detto istrumento.*
** *Pag. 64 ibidem.*

§. XVIII. Epilogo e quadro generale di tutta la causa.

Giunti al termine di una diffusa trattazione, piglieremo alcun conforto delle durate cure, memorando di avere dimostrato le seguenti proposizioni.

I. Non essere ricevibile lo intervento del curatore della eredità giacente del principe di Marano per non aver egli alcuno interesse nella causa presente.

II. Guardata poi la disputa nel merito, non vi sarà chi nieghi che l'azione promossa dall'attrice sia prescritta, non meno per lo trascorrimento di oltre un trentennio, che per esser privo affatto il credito della Vecchione di afficienza ipotecaria sopra i beni componenti una volta la tavola dell'ex-feudo di Palma.

III. Venir confermata questa verità dallo stipulato solenne del 31 di agosto del 1788, nel quale il prezzo di quello stato si destinò per dismettere i creditori con Regio assenso che l'affliggevano, il che avvenne come risulta dai moltiplici notamenti fatti in margine dello stesso. La Vecchione non figurò mai nel numero di quei creditori privilegiati, nè figurar vi poteva per la ignobilità del suo credito, e per la inafficienza della sua ipoteca.

IV. Non potersi riporre in forse la fede di queste innegabili verità, dal vedersi la Vecchione essere concorsa volontariamente, stata graduata ed ammessa sopra i beni del principe di Marano siti in Lecce, ed es-

sere ella rimasa contenta a questi provvedimenti passati in autorità di cosa gindicata.

V. Che quando pure si divertisse dal cammino sincero delle leggi, non mai potrebbe applaudirsi all'attuale procedimento, per essere sostanzialmente vizioso e nullo per le chiare disposizioni dell' articolo 2063 delle LL. CC.

VI. Abbenchè fosse straniero alla presente contestazione l' aver dimostrato, che il duca di Corigliano, e per lui l'eredità Compagna di nulla sia debitrice verso quella di Marano pe'ducati 69100 rimasi nelle sue mani per resto del prezzo dello stato di Palma, pure risulta evidente l'essersene, non solamente di tal debito il duca discaricato, ma di essere per contrario divenuto creditor liquido per circa ducati 50,000 per la forza del giudicato del 24 di luglio del 1812 a motivo di tanti ingiusti dispendì sofferti e danni patiti in varî giudizî.

VII. Da ultimo dallo insieme di tanti elementi di fatto apparire il torto dell' attrice e dello interventore nel sommo grado della deformità, e per modo da richiamare sopra di essi la indegnazione della G. C. civile.

Napoli 26 di febbraio del 1838.

Niccola Saracinelli.
Antonio } Starace
Ferdinando }